

# SENATO DELLA REPUBBLICA

---

*Attesto che il Senato della Repubblica,  
il 7 gennaio 2026, ha approvato il seguente disegno di legge  
d'iniziativa del Governo:*

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra la Repubblica Italiana e  
la Santa Sede per un impianto agrivoltaico a Santa Maria di Ga-  
leria, fatto a Roma il 31 luglio 2025

## Art. 1.

*(Autorizzazione alla ratifica)*

1. Il Presidente della Repubblica è auto-  
rizzato a ratificare l'Accordo tra la Repub-  
blica Italiana e la Santa Sede per un im-  
pianto agrivoltaico a Santa Maria di Galeria,  
fatto a Roma il 31 luglio 2025.

## Art. 2.

*(Ordine di esecuzione)*

1. Piena ed intera esecuzione è data al-  
l'Accordo di cui all'articolo 1 della presente  
legge a decorrere dalla data della sua entrata  
in vigore, in conformità a quanto disposto  
dall'articolo 5 dell'Accordo stesso.

## Art. 3.

*(Rappresentanti delle amministrazioni in  
seno all'organismo paritetico)*

1. All'organismo paritetico di cui all'arti-  
colo 3, paragrafo 3, dell'Accordo di cui al-  
l'articolo 1 della presente legge partecipano

un rappresentante per ciascuna delle se-  
guenti amministrazioni:

- a) Presidenza del Consiglio dei mini-  
stri;
- b) Ministero degli affari esteri e della  
cooperazione internazionale;
- c) Ministero dell'interno;
- d) Ministero dell'economia e delle fi-  
nanze;
- e) Ministero dell'agricoltura, della so-  
vranià alimentare e delle foreste;
- f) Ministero dell'ambiente e della sicu-  
rezza energetica;
- g) Ministero della cultura;
- h) regione Lazio;
- i) Roma Capitale;
- l) Autorità di regolazione per energia,  
reti e ambiente.

2. Per la partecipazione ai lavori dell'or-  
ganismo paritetico di cui al comma 1 non  
sono corrisposti compensi, gettoni di pre-  
senza, rimborsi di spese o altri emolumenti  
comunque denominati.

<p>Art. 4.</p> <p><i>(Clausola di invarianza finanziaria)</i></p> <p>1. Dalle disposizioni dell'Accordo di cui all'articolo 1 non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.</p> <p>2. Le amministrazioni interessate provvedono alle attività previste dalla presente</p>	<p>legge con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.</p> <p>Art. 5.</p> <p><i>(Entrata in vigore)</i></p> <p>1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella <i>Gazzetta Ufficiale</i>.</p>
---	--

IL PRESIDENTE